



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Autotrasporto – Tachigrafo intelligente – Moratoria sanzioni per mancata installazione *smart tachograph* di seconda generazione – Nota DG MOVE del 20.12.2024 – Circolare Ministero dell'Interno prot.n.300/STRAD/1/0000038985.U/2024 del 27.12.2024

Come è noto, in virtù del Regolamento UE n.1054/2020 (*I Pacchetto mobilità*) e del relativo Regolamento di esecuzione UE n.1228/2021, dall'1 gennaio 2025 è scattato l'obbligo per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate che svolgono trasporti internazionali di sostituire lo *smart tachograph* di prima generazione (cd *v1*) con quello di seconda generazione (cd *v2*).

Alla luce delle difficoltà presenti soprattutto in alcuni Paesi UE nel completare tale sostituzione entro i suddetti termini, la Direzione Generale della mobilità e dei trasporti della Commissione UE (DG MOVE) ha raccomandato agli Stati membri di applicare un periodo di grazia fino al **28 febbraio 2025**, cioè senza comminare sanzioni; si segnala che tutti gli Stati membri hanno confermato di rispettare l'impegno.

In particolare, il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare attraverso cui dispone che le Prefetture sensibilizzino le autorità di controllo locali nell'astenersi dall'effettuare contestazioni relative alla violazione dell'obbligo previsto.

Si rammenta inoltre che:

- dal **18 agosto 2025** scatterà l'obbligo di installazione dello *smart tachograph* di seconda generazione su tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate immatricolati a partire dal 21 agosto 2023;
- dall'**1 luglio 2026** l'obbligo scatterà per i veicoli di peso compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate impegnati in operazioni di trasporto internazionale.

Rif. 6 – 2025





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Novità in materia di tachigrafi:

1. Proroghe connesse all'obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione nei trasporti internazionali.
2. Esenzione dall'uso del tachigrafo, nei trasporti nazionali, per i veicoli indicati nella Legge 177 del 25 novembre 2024, art. 31.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME

TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Dipartimento mercato e tutela

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE

E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

AI REPARTI MOBILI

LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

L'articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 04 febbraio 2014, prevede l'obbligo di installazione entro il 31 dicembre 2024 della nuova versione del tachigrafo intelligente¹ per i veicoli di massa superiore a 3,5 t. impiegati nelle operazioni di trasporto internazionale di merci o persone dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente.

In merito al predetto obbligo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato che, in seno ad una discussione del Comitato del trasporto stradale della DG-MOVE del 18 dicembre scorso (all.1), è stata raggiunta un'intesa tra gli Stati membri per l'adozione di un periodo di apprendimento didattico di 2 mesi sulla disposizione relativa all'obbligo di retrofit dei veicoli sprovvisti di tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Pertanto, fino al 28 febbraio 2025, secondo la predetta intesa, sarà necessario sensibilizzare gli operatori inottemperanti astenendosi dalla contestazione della relativa violazione.

Sempre in materia di tachigrafo, si segnala, altresì, che l'art. 31 della legge n. 177/2024² ha introdotto una nuova esenzione dall'uso del tachigrafo³ per i veicoli adibiti al trasporto di denari o di valori.

Atteso che la norma cita espressamente l'art. 13 del regolamento (CE) 561/2006, l'esenzione riguarda anche le disposizioni relative ai tempi di guida, interruzioni e riposo, di cui agli articoli 6,7,8 e 9 del medesimo regolamento.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Cortese

Firmato Digitalmente da/Signed by:

RENATO CORTESE

In Data/On Date:

venerdì 27 dicembre 2024-12:26:19

cl

¹ Tachigrafo digitale di seconda generazione – versione 2.

² Legge 25 novembre 2024, n. 177. Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

³ Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, lettera m).